



**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020**

**Metodologie e criteri per la selezione delle
operazioni da ammettere al finanziamento
del POR ex art. 110 par. 2.a)
Regolamento (UE) 1303/2013**

Trieste, giugno 2015



INDICE

Premessa	pag. 3
1. Procedure di affidamento	pag. 4
2. Principi guida	pag. 4
2.1 Principi generali	pag. 5
2.2 Principi specifici	pag. 5
3. Procedure per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate	pag. 5
4. Metodologie per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate	pag. 6
4.1 La fase di ammissibilità	pag. 6
4.2 La fase di valutazione di coerenza e di valutazione comparativa	pag. 7
5. Criteri di valutazione per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate	pag. 8
5.1 Selezione delle operazioni di carattere formativo	pag. 8
5.2 Selezione delle operazioni di carattere non formativo	pag. 8
5.3 Indicazioni presenti nell'avviso pubblico o nella direttiva	pag. 9

Premessa

Con riferimento agli articoli 110, comma 2, lettera a) e 125, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Programma Operativo Regionale (POR) approvato dalla Commissione con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, il presente documento descrive le metodologie e i criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Regione) adotta per il periodo di programmazione 2014-2020.

I criteri riportati di seguito sono in linea con quanto prescritto dal POR, con riferimento a ciascuna Priorità di investimento, nella sezione "Principi guida per la selezione delle operazioni", garantendo il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici presenti nel POR.

Metodologie e criteri tengono inoltre conto delle indicazioni presenti nel Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione in relazione ad una auspicata "riduzione dei tempi di selezione delle operazioni".

Quanto viene presentato in questo documento posto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) va comunque inteso come una proposta dinamica, soggetta a future possibili integrazioni e modifiche.

I criteri proposti, infatti, potranno essere, nel corso dell'attuazione della programmazione 2014-2020, ulteriormente specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione (AdG) e al CdS in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del POR.

Eventuali deroghe ai criteri previsti dal presente documento, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Laddove invece tali deroghe abbiano una dimensione solo regionale, queste possono essere stabilite dalla Giunta regionale, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con la Commissione europea.

In ogni caso, nelle procedure di selezione delle operazioni vengono presi in conto l'insieme dei riferimenti regolamentari europei, nazionali e regionali, in grado di assicurare il pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza (*l'economicità, l'efficacia, la parità di trattamento, la pubblicità e la trasparenza, la proporzionalità e il mutuo riconoscimento*) e di valorizzare le priorità trasversali di *non discriminazione, di pari opportunità e di sviluppo sostenibile*, nella loro dimensione ambientale e sociale.

<<<<<>>>>

Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni:

1. procedure di affidamento;
2. principi guida;
3. procedure per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate;
4. metodologie per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate;
5. criteri di valutazione per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate.

1. Procedure di affidamento

Nel caso in cui la Regione non attui direttamente le operazioni previste dal POR, la selezione delle stesse avviene mediante *procedure aperte con l'affidamento di appalti pubblici o con la concessione di sovvenzioni o di contributi*, nel rispetto della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, di concessioni e di aiuti di Stato.

Per le operazioni che danno luogo all'affidamento di appalti pubblici o concessione di servizi pubblici, l'Amministrazione regionale, in attuazione delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti (Decreto Leg.vo n. 163/06) e il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 163/2006). Essa inoltre è attenta a recepire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria, nazionale e regionale. I criteri di selezione delle operazioni non formative di sistema sono contenuti nella sez. V "Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse" del D.lgs. n. 163/2006, ed in particolare nell'articolo 83 che prevede il "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". In ottemperanza e rafforzamento di quest'ultimo criterio, si opererà assegnando in linea di massima un peso all'offerta economica del 30%. Non si esclude comunque la possibilità in funzione della tipologia del servizio richiesto di ricorrere ad un peso minore anche se comunque non inferiore al 20%. Nel caso di procedure di appalto il rapporto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario risulta di natura contrattuale.

L'Autorità di gestione si riserva la possibilità a procedere attraverso affidamenti diretti a favore di soggetti "in house" dopo aver verificato la necessità, nonché i vantaggi che ne derivano in termini di minori costi e maggiore efficienza, nel rispetto della normativa e dei principi europei e nazionali in materia di appalti pubblici e di concessioni, ivi compresa la giurisprudenza europea e nazionale in materia. Tali attività sono assoggettate al rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali impartite in materia, ivi compreso, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica (incluso di incarichi di progettazione) che dovranno essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione da porre in essere.

Per l'attuazione di attività che non si configurano come appalti pubblici, la Regione adotta procedure di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo. In questo caso si opera attraverso Avviso pubblico, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni e contributi.

Una possibile articolazione dell'avviso pubblico è costituita dalla "direttiva". Il ricorso alla direttiva, con le medesime modalità di emanazione dell'avviso pubblico, avviene quando ricorra la necessità di selezionare operazioni da ammettere al finanziamento che siano realizzate da soggetti precedentemente individuati attraverso un avviso pubblico o da una platea di soggetti definita e circoscritta per la sua stessa natura, anche in relazione a competenze istituzionalmente riconosciute.

I principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dall'Amministrazione, sia per la stipula di contratti pubblici (Decreto Leg.vo n. 163/06), sia per la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12 L. 241/90).

2. Principi guida

I principi guida per la selezione delle operazioni sono basati sulle indicazioni fornite dal POR nelle sezioni inerenti "Principi guida per la selezione delle operazioni". I principi guida sono articolati in principi generali e principi

specifici, declinati sia rispetto ai diversi obiettivi tematici (OT) sia rispetto alle diverse priorità di investimento previste dal POR.

2.1 Principi generali

L'attività di selezione delle operazioni tiene conto di principi complessivamente funzionali ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività medesima.

Con l'utilizzo dei principi generali di *economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza* viene garantito il pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

I principi afferenti alla qualità degli interventi formativi derivano da modalità di accesso dei beneficiari ai finanziamenti in linea con il sistema di accreditamento, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I principi afferenti all'efficacia degli interventi introducono nell'attività di selezione aspetti in grado di riconoscere elementi premianti a favore delle proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei diversi target previsti dalle operazioni. Si tratta di indicatori:

- a) in grado di offrire maggiori garanzie in termini di ricadute sotto il profilo occupazionale dei destinatari e/o
- b) che vanno ad agire su quei settori produttivi della Regione nei quali si riversano maggiori prospettive di crescita.

Grazie a principi che tengono conto delle priorità trasversali, saranno valorizzati, all'interno delle proposte progettuali, gli elementi relativi alla non discriminazione e alle pari opportunità, nonché allo sviluppo sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale.

2.2 Principi specifici

Grazie a principi di premialità valutativa si potranno prevedere forme di premialità per le iniziative progettuali che agiscono nelle aree montane e nelle aree interne del territorio regionale e che contribuiscono al loro sviluppo.

Per quanto concerne la valutazione di proposte progettuali inerenti l'attuazione dell'asse 2 del POR – Inclusione sociale e lotta alla povertà -, saranno tenuti in considerazione le condizioni di reddito delle persone destinatarie delle operazioni al fine di favorire il perseguimento dei risultati attesi propri dell'asse quali il sostegno all'uscita degli individui e delle famiglie dall'area a rischio di povertà.

3. Procedure per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate

Le procedure adottate sulla base del presente documento derivano da modalità consolidate e da tempo in uso in Regione le quali garantiscono:

- a) una opportuna valutazione di tutti i progetti, utilizzando i criteri/punteggi approvati dal Comitato di Sorveglianza e citati negli avvisi, assicurando la massima trasparenza, obiettività ed omogeneità della valutazione;

- b) nuclei di valutazione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate composti da risorse interne e/o da risorse esterne competenti e indipendenti.

Per la selezione delle operazioni si prevedono i seguenti passaggi procedurali:

- a) predisposizione di avvisi pubblici che contengono i seguenti elementi:
 - 1) obiettivi
 - 2) linee di finanziamento
 - 3) obblighi in merito all'informazione e pubblicità
 - 4) criteri di selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate
 - 5) (se applicabile) aiuti di stato.
- b) pubblicazione degli avvisi nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR FVG) e sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it
- c) raccolta delle proposte progettuali e selezione delle operazioni. La selezione delle operazioni si applica a due tipologie di intervento:
 - 1) operazioni di carattere formativo o
 - 2) operazioni di carattere non formativo e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminatee riguarda due procedure di selezione (vedi successivo capitolo 4):
 - 1) valutazione di coerenza
 - 2) valutazione comparativa;
- d) comunicazione degli esiti della fase di selezione delle operazioni mediante un decreto di approvazione, pubblicato nel BUR FVG e sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it

4. Metodologie per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate

Per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate, si opera secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

- a) fase di ammissibilità ;
- b) fase di effettiva selezione che può consistere in una valutazione di coerenza o in una valutazione comparativa.

4.1 La fase di ammissibilità

La prima fase, quella dell'ammissibilità generale, è centrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari previsti dall'Avviso pubblico.

La verifica di ammissibilità delle proposte progettuali viene, di norma e a titolo esemplificativo, condotta sulla base dei requisiti relativi:

- a) alla *conformità* che consiste nel:
 - 1) rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;
 - 2) rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
 - 3) completezza e correttezza della documentazione richiesta;
 - 4) rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'Avviso pubblicato;
- b) al *proponente* e consistenti nel:

- 1) possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso;
- 2) assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta);
- c) al *progetto/proposta* che riferiscono alla:
 - 1) verifica della rispondenza del progetto/proposta alle tipologie d'intervento previste dall'Avviso;
 - 2) assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali;
 - 3) verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione.

4.2 La fase di valutazione di coerenza e di valutazione comparativa

La procedura di valutazione di coerenza è centrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari (previsti dall'Avviso) per accedere ai finanziamenti e sulla coerenza della proposta.

La procedura di valutazione comparativa è centrata invece sulla comparazione della qualità delle proposte progettuali, che si traduce nell'assegnazione di punteggi e nella definizione di una graduatoria.

L'avviso pubblico indica il ricorso alla procedura di valutazione di coerenza o alla procedura di valutazione comparativa, in coerenza con quanto indicato ai paragrafi 5.1 e 5.2.

La procedura di valutazione di coerenza è, di norma, utilizzata laddove la valutazione riguardi proposte progettuali presentate da soggetti già selezionati con precedente avviso pubblico ed alle quali, attraverso tale avviso, è stato affidato l'incarico di dare attuazione ad operazioni i cui contenuti sono stati predeterminati e che sono valutate con la richiamata procedura di coerenza. Analogamente la procedura di valutazione di coerenza è inoltre utilizzata laddove la valutazione riguardi proposte progettuali presentate da soggetti già individuati da specifica normativa.

Infine, la procedura di valutazione di coerenza trova applicazione per la valutazione di prototipi formativi o seminariali le cui linee e contenuti sono già stati oggetto di descrizione nell'avviso pubblico di riferimento.

Per la valutazione delle operazioni con il sistema comparativo, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

Per la formazione delle graduatorie per il finanziamento delle attività sulla base delle risorse disponibili, viene formulato un giudizio secondo la seguente scala:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente.

5. Criteri di valutazione per la selezione delle operazioni e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate

Il ricorso al sistema di valutazione di coerenza o comparativo viene indicato nell'Avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

5.1 Selezione delle operazioni di carattere formativo

La selezione delle operazioni di carattere formativo prevede i seguenti criteri:

- a) sistema di valutazione di coerenza. I criteri di selezione sono i seguenti:
 - 1) *utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;*
 - 2) *coerenza e qualità progettuale;*
 - 3) *coerenza finanziaria;*
- b) sistema di valutazione comparativo. I criteri di selezione ed i relativi pesi percentuali sono i seguenti:
 - 1) *affidabilità del proponente (da 10 a 30%)*
 - 2) *coerenza ed efficacia della proposta progettuale* rispetto alle finalità previste, comprese le priorità trasversali; (da 10 a 30%)
 - 3) *efficacia della proposta progettuale* rispetto al raggiungimento dei risultati sia in termini di occupabilità sia in termini di obiettivi di apprendimento; (da 10 a 30%)
 - 4) *coerenza e qualità dell'organizzazione didattica* (da 20 a 50%)
 - 5) *congruenza finanziaria;* (da 1 a 10%)
 - 6) *coerenza e completezza della proposta progettuale.* (da 5 a 15%)

5.2 Selezione delle operazioni di carattere non formativo

La selezione delle operazioni di carattere non formativo e dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate prevede i seguenti criteri di selezione ed i relativi pesi percentuali:

- a) criteri di selezione relativi alla fase di valutazione di coerenza:
 - 1) *utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;*
 - 2) *coerenza e qualità progettuale;*
 - 3) *coerenza finanziaria;*
- b) criteri di selezione della fase di valutazione comparativa:
 - 1) *affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo organizzativo/strutturale; (da 15 a 40%)*
 - 2) *affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento; (da 15 a 40%)*
 - 3) *innovatività e qualità della proposta progettuale (da 10 a 40%)*
 - 4) *economicità del progetto. (da 1 a 15%)*

5.3 Indicazioni presenti nell'avviso pubblico o nella direttiva

In sede di Avviso pubblico o direttiva si indicano:

- a) il punteggio massimo conseguibile da ciascuna proposta progettuale oggetto di valutazione;
- b) il punteggio massimo conseguibile per ciascun criterio di selezione;
- c) gli eventuali sottocriteri in relazione a ciascun criterio di selezione, il punteggio massimo conseguibile con riferimento a ciascun sottocriterio e il valore di ciascun coefficiente;
- d) la soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ciascuna proposta progettuale ai fini della approvazione;
- e) l'inapplicabilità, ove non coerente con la tipologia di intervento previsto, di uno o più criteri di selezione fra quelli previsti;
- f) nel caso di applicazione del sistema di valutazione comparativo, le possibili priorità di valutazione nel caso di situazioni che vedano l'attribuzione del medesimo punteggio per due o più proposte progettuali

